



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n.206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Emanuela DI VOZZO**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione n. 86427 rilasciata in data 10 ottobre 2017 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata "*il diritto all'insegnamento nel campo Scienze dello sport e dell'educazione fisica*";

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

ESAMINATA la sentenza del TAR, sezione III bis, n. 3637 del 25 marzo 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTO il D.D. prot. n. 677 del 18 giugno 2021, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

VISTA la nota prot. n. 4261 del 14 marzo 2024, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII Ambito territoriale di Frosinone, ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessata presso l’I.C. 2 di Pontecorvo (FR) e presso l’I.S. “Tulliano” di Arpino (FR);

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: - Diploma di Laurea Specialistica in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative” conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino (Italia) il 20/03/2006;

b) titolo professionalizzante: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*” – Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania). Nivel I conseguito nella sessione di aprile 2017, adaverinta rilasciata il 25 luglio 2017 con n. 1400; nivel II conseguito nella sessione di luglio 2017, adaverinta rilasciata il 3 ottobre 2017 con n. 1565,

posseduto dalla cittadina italiana sig.ra **Emanuela DI VOZZO**, nata a Marino (RM), l’11 marzo 1976 per gli effetti della sentenza del TAR n. 3637 pubblicata in data 25 marzo 2021, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso:

A-49 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;

A-48 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca